



Prefettura di Pistoia
Ufficio territoriale del Governo

1975” e che “*tali prescrizioni, essendo dettate a tutela della salute, non possono essere superate da una normativa regionale o comunale che preveda requisiti igienico sanitari meno stringenti di quelli stabiliti dalla normativa nazionale*”, in tal modo ribadendo la necessità che su tutto il territorio nazionale - e per tutte le casistiche di cui al Testo Unico Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998 – siano garantiti i medesimi parametri di riferimento.

Ciò posto, si invitano le SS.LL. a volere impartire opportune indicazioni affinché le certificazioni di idoneità alloggiativa, richieste dai cittadini stranieri per i motivi sopramenzionati, siano formulate esclusivamente secondo quanto previsto dal dettato normativo del Decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 1975.



IL PREFETTO
E. Zarrilli

ALL. 1

Alloggio x STRANIERI



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno

AOO Politiche

Protocollo 0001575 del 04/04/2008

UOR: Uff2

T. 0286/0282



0001575040408

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di
Governo

LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di

TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di

BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
VALLE D'AOSTA

AOSTA

Ai Sigg.ri Questori

LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM
Ufficio V Centro Visti

ROMA

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Dir. Gen. delle risorse umane e affari generali
Via Flavia 6

ROMA

Al Ministero della Solidarietà Sociale
Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo 8

ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via del Giorgione 159

ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE

COMUNE DI AGLIANA
Protocollo Arrivo N. 25233/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Al Dipartimento della P. S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere

SEDE

Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

SEDE

Oggetto: Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione.

Di seguito alla circolare n. 23 del 8 novembre 2007 concernente le nuove modalità di inoltro delle istanze di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione, nonché alla circolare n. 594 del 14 febbraio 2007 relativa alle nuove procedure per il ricongiungimento familiare in attuazione del D. Lgs. n. 5 del 8 gennaio 2007, si informa che, a partire **dal 10 aprile** p.v., sarà attiva anche la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare ed ai familiari al seguito di cui all'articolo 29 del Testo Unico per l'Immigrazione .

Pertanto, da tale data non sarà più possibile accettare le istanze che non siano presentate con le nuove modalità.

Le procedure per la registrazione dell'utente e per l'invio delle domande - rinvenibili sul sito internet (www.interno.it) - sono identiche a quelle già ampiamente illustrate con la citata circolare diramata in occasione del decreto flussi non stagionali del 2007.

MODULISTICA

I modelli per la presentazione delle domande (S per ricongiungimento e T per familiari al seguito) sono stati adeguati alle modifiche normative intervenute con il citato D. Lgs. n. 5 del 8 gennaio 2007 e semplificati tenendo in debito conto le



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

peculiarità che qualificano la tipologia di tali istanze, soprattutto con la predisposizione di campi da compilare con una scelta mirata tra le voci disponibili.

La modulistica sarà rinvenibile sul sito internet, nella sezione *Ricongiungimenti familiari* appositamente dedicata.

Sono stati, altresì, resi disponibili, in formato elettronico, i seguenti modelli che completano l'istanza (da allegare – rispettivamente – ai modelli S e T):

- mod. S1 e T1, nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l'immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello Sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente resa dal proprietario dell'immobile;

- mod. S2 e T2, nel caso in cui il richiedente sia lavoratore subordinato, con il quale il datore di lavoro dichiara l'attualità del rapporto di lavoro.

Tali modelli (in formato *pdf*) possono essere compilati direttamente al computer e stampati per poi essere prodotti allo Sportello Unico solo nei casi richiesti.

PROTOCOLLI D'INTESA

I protocolli generali d'intesa stipulati con le associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, con le organizzazioni sindacali e le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 comma 2 del Testo Unico n. 286/98, nonché con i patronati, in occasione della presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro per la gestione del decreto flussi 2007, consentono agli operatori autorizzati di accedere al sistema e quindi di presentare le istanze oggetto della presente circolare. A tal fine, eventuali modifiche o integrazioni riguardanti gli accrediti degli operatori dovranno essere comunicate con le modalità già descritte con la circolare n. 23/07, più volte richiamata.

ISTRUTTORIA

A) Procedimento

Il procedimento per l'istruttoria delle domande di ricongiungimento è stato accelerato con l'acquisizione informatica di tutti gli elementi della domanda necessari per consentire una sollecita definizione del procedimento ed evitare quindi che l'utente, decorsi 90 giorni dalla consegna della documentazione e in assenza di un



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

provvedimento dello Sportello Unico, possa avvalersi, come previsto dall'articolo 29 comma 8 del Testo Unico, della facoltà di richiedere il visto direttamente alla rappresentanza diplomatica all'estero.

Il sistema, infatti, dopo aver acquisito la domanda in formato elettronico, richiede immediatamente alla Questura competente il prescritto parere e predispone la lettera di convocazione del richiedente per la presentazione allo Sportello Unico della documentazione, in duplice copia, idonea ad attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del T.U. (reddito e abitazione). Solo nel caso in cui lo straniero presenti la documentazione **completa**, lo Sportello Unico ne restituirà una copia contrassegnata, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

B) Stranieri iscritti al Sistema Informativo Schengen.

Nelle ipotesi in cui il familiare per il quale lo straniero chiede il ricongiungimento risulti iscritto al SIS, la nuova procedura informatica di gestione – concordata con le altre amministrazioni competenti e illustrata nel dettaglio nel manuale utente - prevede che le istanze relative vengano trattate nel modo seguente.

La Questura, riscontrata la presenza di una segnalazione SIS nei confronti dello straniero da ricongiungere, verifica, alla luce delle modifiche introdotte al Testo Unico n. 286/98 con D. Lgs. n. 5 del 8 gennaio 2007, se lo stesso rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e, in caso negativo, rilascia con modalità telematiche un parere favorevole provvisorio. Lo Sportello Unico, ricevuto il citato parere provvisorio, invia al richiedente il ricongiungimento una nota (predisposta dal sistema informatizzato) interruttiva dei termini del procedimento, con la quale lo si invita a comunicare al familiare da ricongiungere di recarsi presso la rappresentanza diplomatica competente per legalizzare la documentazione relativa alla consistenza dei rapporti familiari esistenti con lo straniero richiedente.

La comunicazione tra la rappresentanza diplomatica e la Questura che consentirà la cancellazione della segnalazione SIS e, successivamente, il rilascio del nulla osta e del visto di ingresso, che attualmente è disciplinata con le modalità indicate nel messaggio n. 30693898 del 12 marzo 2008 del Ministero Affari Esteri che si allega in copia (all. n. 1), verrà anch'essa informatizzata, con l'attivazione di un apposito canale telematico dedicato che consentirà, per il tramite dello Sportello Unico, il dialogo tra la rappresentanza diplomatica e la Questura.

COMUNE DI AGLIANA
Protocollo Arrivo N. 25233/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Con apposita comunicazione di questo Dipartimento verrà data notizia circa l'effettiva operatività di tale nuova funzione.

DEFINIZIONE DELLE ISTANZE NON CONCLUSE

Le SS. LL., anche in considerazione di quanto precisato con la circolare n. 4990 del 15 novembre 2007, sono invitate a predisporre un piano di definizione delle istanze già presentate con modalità cartacee ed ancora in corso di istruttoria, che non comprometta la tempestiva trattazione delle istanze inviate con le nuove modalità.

Al riguardo, si prega di far pervenire (alla mail ricongiungimenti.spi@interno.it) una definitiva ricognizione – aggiornata al 10 aprile – delle pratiche già acquisite e non inserite nel precedente sistema informatizzato SUI. Di conseguenza, si intende cessata l'esigenza di comunicare periodicamente i dati richiesti con la circolare sopra richiamata.

REGIONI A STATUTO SPECIALE: PROCEDURE SPECIFICHE

D'intesa con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e a modifica delle disposizioni impartite con la Circolare n. 3 del 30 maggio 2005, al fine di assicurare la necessaria uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale delle istanze in argomento, per effetto dell'introduzione e del nuovo sistema di inoltro delle istanze con modalità elettronica e di quello per la gestione del procedimento, si è concordato che nelle province delle Regioni a Statuto Speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il sistema renderà disponibili le domande di nulla osta al ricongiungimento e di nulla osta per i familiari al seguito alla Prefetture / Commissariati del Governo che – in tale materia – svolgeranno le funzioni di Sportello Unico. A tal riguardo, ai fini dell'abilitazione degli operatori dedicati all'istruttoria delle istanze, le Prefetture interessate faranno pervenire – ove necessario – le loro generalità (nome, cognome, data di nascita, e mail) alla mail sui.dlci@interno.it.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

In considerazione dell'avvio della nuova procedura di inoltro delle istanze e di gestione del procedimento per il nulla osta al ricongiungimento familiare, si è tenuto conto di taluni quesiti pervenuti recentemente ed ai quali si è ritenuto opportuno fornire riscontro.

A) Requisito reddituale

Per quanto riguarda l'accertamento del requisito reddituale, si sta registrando il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale in base al quale sono stati accolti ricorsi presentati da cittadini stranieri avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare per carenza del requisito reddituale in quanto i richiedenti non possedevano un'autonoma capacità economica per sostenere il mantenimento dei familiari da ricongiungere.

Tale circostanza ha indotto questo Dipartimento a riconsiderare – al fine di assicurare pari trattamento su tutto il territorio - l'orientamento espresso con le circolari n. 17 del 2 gennaio 2006 e n. 281 del 27 gennaio 2006, con le quali si considerava non soddisfatto il requisito del reddito previsto dall'articolo 29, comma 3, lettera b, del T. U. Immigrazione, qualora il richiedente fosse privo di entrate proprie.

Pertanto, deve ora ritenersi che, in sede di valutazione delle istanze di ricongiungimento familiare, ai fini dell'accertamento del prescritto requisito economico, nel caso in cui il richiedente non abbia prodotto un proprio reddito o che esso sia incapiante, possa considerarsi anche quello del coniuge o dei familiari **conviventi**, purché sufficiente.

B) Requisito dell'alloggio

Per quel che riguarda l'accertamento del requisito alloggiativo, la vigente normativa (articolo 29 comma 3, lett. a del T. U. Immigrazione, come modificato dal D. Lgs. n. 5/07) prevede che l'abitazione ove il familiare andrà a risiedere sia conforme ai requisiti previsti.

Pertanto, qualora il richiedente indichi un alloggio diverso dalla sua attuale residenza, il requisito potrà essere considerato soddisfatto sia nel caso in cui si accerti che il richiedente intenda trasferirsi in esso all'arrivo dei familiari richiesti, sia nel caso in cui il richiedente intenda assicurare agli stessi una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria.

COMUNE DI AGLIANA
Protocollo Arrivo N. 25233/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

In tali ipotesi, oltre all'esibizione della documentazione attestante l'idoneità alloggiativa da presentare allo Sportello Unico da parte del richiedente, lo straniero ricongiunto dovrà produrre, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno, il titolo per il quale si detiene l'alloggio e, ottenuta l'iscrizione anagrafica (da richiedersi entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 2 della legge n. 1228/54, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e 13 del D.P.R. n. 223/89, Approvazione del Regolamento anagrafico della popolazione residente) la relativa documentazione probatoria.

Si confida nella consueta puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate e nell'attività di diffusione che le SS. LL. vorranno attivare a livello locale, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione con il coinvolgimento delle associazioni che si occupano di problematiche in materia di immigrazione, dei sindacati e dei patronati presenti sul territorio, al fine di assicurare che gli interessati utilizzino esclusivamente le nuove modalità di inoltro telematico delle domande.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Direttore Centrale
(Ciclosi)

D. Ciclosi

COMUNE DI AGLIANA
Protocollo Arrivo N. 25233/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento

MESSAGGIO

Mittente: DGIT – UFF. VI (Centro Visti)

Numero protocollo: 306/93898

Data: 12/03/2008

Posizione: KK 10/19

Oggetto: Ricongiungimento familiare. Nulla osta emessi dallo Sportello Unico per l'Immigrazione a favore di stranieri segnalati nel S.I.S.

Riferimento:

Urgenza: ord.

Diffusione: lim.

Modalità: operativa

Redazione: Buzzi

Firma: Benedetti

Destinatario: TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA- DDS TAIPEI – SEZ. DIST. PRISTINA

Visione: D.G.I.T. 00; SICC-00, 01

Destinatario esterno MAE:

Visione esterno MAE: Ministero Interno (Dipartimento di PS Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere) (via fax) / Ministero Interno (Dipartimento Libertà Civili - Direzione Centrale Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo) (via fax)

Testo:

1) Come è noto, il D.lgs n. 5 del 8.1.2007, che ha recepito la Direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, modificando gli artt. 4, 5 e 13 del D.lgs. 286/98, ha previsto che lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non sia ammesso in Italia solo se sia stato accertato che egli rappresenta una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Tali accertamenti devono essere svolti dalla Questura competente prima del rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (art. 2, punto 7, del D.Lgs. n. 5/2007).

Pertanto, nel caso in cui lo straniero NON risulti essere una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la Questura stessa dovrebbe anche attivarsi perché il suo nominativo venga cancellato dal S.I.S., poiché

U:\DGIEPM Uff. VI\Centro Visti\Buzzi\mess-tel\SEGNALATI SIS E RIC.FAMILIARE. nulla osta SUI X segnalato SIS.doc

solo in tal modo possono essere effettivamente rimossi i motivi ostativi all'ingresso (infatti, in base all'art. 4 comma 6 del D.lgs. n. 286/98, non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti alla frontiera gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione).

2) Tuttavia, si è verificato, non di rado, che codeste Sedi abbiano ricevuto, da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, nulla osta per ricongiungimento familiare a favore di stranieri che sono risultati – una volta inserite le loro richieste di visto nella RMV - segnalati come inammissibili in territorio Schengen.

Fino ad ora codeste Sedi, in presenza di tali segnalazioni di inammissibilità hanno proceduto automaticamente – come in tutti i casi di segnalazioni nel S.I.S. - al diniego dei relativi visti.

Ciò ha determinato un contenzioso in quanto gli interessati hanno impugnato i provvedimenti di diniego di visto sostenendo che, in ogni caso, quando trattasi di richiesta di visto per ricongiungimento familiare, la segnalazione SIS non deve determinare un automatico diniego del visto ma piuttosto dar luogo ad accertamenti per verificare se lo straniero sia da ritenere inammissibile in quanto costituisce una "minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza" dello Stato.

I Tribunali sono orientati ad accogliere tali ricorsi, rilevando che i provvedimenti impugnati sono stati emessi in violazione dell'art. 4 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs 286/98, come modificato dal D.L. 5/2007.

3) Per trovare una soluzione alla situazione di cui sopra, si è tenuta recentemente una riunione con i rappresentanti dei Dipartimenti del Ministero dell'Interno in indirizzo, dalla quale è emerso che le Questure, una volta verificata la non pericolosità sociale dello straniero da ricongiungere non procedono contestualmente alla cancellazione del nominativo dal SIS non potendo conoscere se lo straniero in questione sia in possesso anche di quei requisiti per il ricongiungimento familiare, previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 286/98, la cui verifica è di competenza delle sedi diplomatiche e consolari.

Questa impasse procedurale, è stato osservato, potrebbe essere superata predisponendo un apposito canale telematico che consenta ai SUI una comunicazione con le Sedi e che permetta di accertare il possesso dei suddetti requisiti PRIMA dell'emissione del nulla osta, in quei casi in cui risulti necessario provvedere ad una cancellazione dal SIS.

Il Ministero dell'Interno ha assicurato il proprio intervento per adeguare il programma informatico in tempi rapidi e nei giorni scorsi si è tenuta una prima riunione di carattere tecnico per mettere a punto le modalità che consentano questo scambio di informazioni tra Uffici visti e SUI.

4) TUTTAVIA, FINO A QUANDO LA NUOVA PROCEDURA INFORMATICA NON SARÀ STATA ATTIVATA, SI INVITANO CODESTE SEDI, NEL CASO DI RICHIESTA DI VISTO PER RICONGIUNGIMENTO

FAMILIARE DA PARTE DI STRANIERO SEGNALATO S.I.S. E IN POSSESSO DI NULLA OSTA DEL S.U.I., A PROCEDERE COME APPRESSO INDICATO:

- astenersi dall'emettere un provvedimento di diniego e notificare all'interessato la seguente comunicazione:
 "Risulta a suo carico una segnalazione di inammissibilità nel Sistema Informativo Schengen. Di conseguenza, verrà interpellata la Questura competente per verificare se tale segnalazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs 286/98, come modificato dal D.Lgs n. 5/2007, sia ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare. I termini per il rilascio del visto, ai sensi del D.M. 171/1995, si intendono sospesi in attesa del riscontro da parte della Questura";
- invitare tramite fax la Questura competente (quella sita nella provincia del SUI che ha rilasciato il nulla osta), inviando la richiesta per conoscenza anche al Centro Visti di questa Direzione Generale, a cancellare il nominativo dal S.I.S., qualora sia stata accertata l'assenza dei motivi ostativi di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs 286/98, come modificato dal D.Lgs n. 5/2007, confermando, nel contempo, che codeste Sedi hanno verificato il possesso, in capo all'interessato, dei requisiti per il ricongiungimento familiare (coniugio, parentela, ecc.);
- procedere al rilascio del visto, dopo che la Questura avrà comunicato l'avvenuta cancellazione dal SIS al di fuori del programma SUI, e informando tempestivamente la Questura e il SUI dell'avvenuto rilascio del visto d'ingresso.

Qualora, invece, venisse comunicata la sussistenza di motivi ostativi all'ingresso che impediscono la cancellazione della segnalazione di inammissibilità, codeste sedi notificheranno agli interessati un provvedimento di diniego del visto adeguatamente motivato.

Nel caso che l'interessato non conosca le ragioni della segnalazione a suo carico, potrà richiederle direttamente alle competenti autorità nazionali per la protezione dei dati, secondo le modalità di cui al mess.n.306/494175 del 12 novembre 2004, riportato nella Raccolta dei messaggi prevista dal par. 7 della "Guida pratica per uffici visti" trasmessa con il messaggio min.le n.306/416251 del 16 novembre 2006.

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI VISTI SONO PREGATI DI INSERIRE IL PRESENTE MESSAGGIO ALLA VOCE "RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE" NELLA RACCOLTA ORA CITATA.

Firma e funzione: Ambasciatore Adriano Benedetti – Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

ALL. 2



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Roma, data del protocollo

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo
LORO SEDI

Al Commissariato del Governo per la
Provincia Autonoma di
TRENTO

Al Commissariato del Governo per la
Provincia Autonoma di
BOLZANO

Alla Presidenza della Regione Valle
d'Aosta
AOSTA

e, p.c.

Al Gabinetto dell'On.le Ministro
dell'Interno
- Ufficio VII - Asilo ed
Immigrazione
SEDE

Al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
- Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere
ROMA
(rif.prot.26051 del 6.4.18)

Prefettura Treviso - Prot. Ingresso N.0020501 del 27/02/2019

COMUNE DI AGLIANA
Protocollo Arrivo N. 25233/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Oggetto: D.Lgs. 286/98 - valutazione dei requisiti del reddito e dell'idoneità alloggiativa per il rilascio dei nulla osta all'ingresso dei cittadini stranieri.

Sono pervenuti numerosi quesiti, proposti da alcune di codeste Prefetture e da numerosi Enti Locali, relativi alla valutazione del reddito utile ai fini del ricongiungimento familiare e ai parametri di riferimento per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, laddove richiesto dal Testo Unico per l'Immigrazione per il perfezionamento di alcune procedure ivi previste.

Si rammenta preliminarmente che, con Circolare n. 1575/2008 questo Dipartimento ha dato indicazioni al fine di ritenere soddisfatto il requisito dell'alloggio, ai fini del ricongiungimento familiare ex art. 29 D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.Lgs. 5/07, anche laddove venga indicata una sistemazione alloggiativa per i ricongiunti diversa da quella del richiedente.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel valutare i quesiti in argomento, ha concordato con tale indicazione, rilevando tuttavia che, in tal caso, i familiari ricongiunti non possono essere considerati *strictu sensu* conviventi ai fini della più generale disciplina dell'immigrazione ed in particolare in relazione alla determinazione del reddito previsto dall'art. 29 - comma 3, lett.b), ritenendo che i familiari che possono concorrere al raggiungimento del reddito utile debbano essere solo quelli effettivamente conviventi con il richiedente.

Il Dipartimento citato ha aggiunto poi che, per il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 13, comma 2 del DPR 394/99, "*il requisito reddituale sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico, la relativa documentazione possa essere accertata d'ufficio o sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo*".

In relazione al requisito dell'idoneità alloggiativa che gli Enti Locali debbono certificare ai cittadini stranieri richiedenti il ricongiungimento familiare, nonché ai datori di lavoro che richiedono del nulla osta al lavoro, in risposta ad apposito quesito formulato da questa Direzione Centrale, con la nota che, ad ogni buon fine si allega, il Ministero della Salute ha pertanto evidenziato che "*laddove la norma richieda il possesso di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari fissati dalle vigenti disposizioni in materia, occorra far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975*" e che "*tali prescrizioni, essendo dettate a tutela della salute, non possono essere superate da una normativa regionale o comunale che preveda requisiti igienico sanitari meno stringenti di quelli stabiliti dalla normativa nazionale*".

Si ritiene pertanto, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che tale indicazione possa essere applicata a tutte le fattispecie del D.Lgs. 286/98 ove è



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

genericamente richiesta la documentazione relativa alla idoneità alloggiativa, anche al fine di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale i parametri di riferimento.

Ciò premesso, si prega di voler informare di quanto sopra gli Sportelli Unici per l'Immigrazione di codeste sedi nonché agli enti Locali deputati al rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

Mara Di Lillo
Mara Di Lillo

COMUNE DI AGLIANA
Protocollo Arrivo N. 25233/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento




Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Viale Giorgione Ripa, 1 - 00153 Roma

MR CFMTR
POLITICHE



Ministero della Salute
LEG
0000296-P-21/01/2019



Di Corrado

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione
Direzione centrale per le
politiche dell'immigrazione e
dell'asilo

E, p.c.,
All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: D.lgs. 286/98 Testo Unico sull'Immigrazione. Idoneità alloggiativa - quesito.

Si riscontra la nota di codesta Amministrazione del 23 ottobre u.s. di cui all'oggetto e, al riguardo, si rileva quanto segue.

Il quesito posto a questo Ministero concerne l'esatta portata del requisito dell'idoneità alloggiativa, richiamato in diverse disposizioni del Testo Unico, anche se con diverse locuzioni, che nel tempo "la prassi amministrativa ha poi ricondotto al Decreto di codesto Ministero del 5 luglio 1975 e all'art.43 della legge 5 agosto 1978 n.457, sebbene in alcuni casi sia stato fatto rimando alle norme regionali, disomogenee sul territorio nazionale, ingenerando discrasie e difformità sia tra ambiti territoriali diversi che tra le diverse procedure".

In merito, acquisito il parere della competente Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero, si evidenzia che, laddove la norma richiede il possesso di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari fissati dalle vigenti disposizioni in materia, occorre far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione", emanato da questo Ministero. Tale decreto all'articolo 1, comma 3, ha recepito alcune deroghe per le costruzioni dei centri storici dei comuni montani, introdotte dal D.M. 9 giugno 1999 "Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione". Altre deroghe possono derivare dalle norme a tutela dei beni storici ed architettonici (d.lgs. 42/2004 e s.m.).



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione

AOO POLITICHE
Protocollo 0000324 del 28/01/2019
UOR: Uff2
T. 0378/0282



CM

COMUNE DI AGLIANA
Protocollo Arrivo N. 25233/2019 del 30-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Tanto premesso, tali prescrizioni, essendo dettate a tutela della salute, non possono essere superate da una normativa regionale o comunale che preveda requisiti igienico sanitari meno stringenti di quelli stabiliti dalla normativa nazionale.



IL CAPO DEL L'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Francesco MELONCELLI)



SS

